

REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE D.C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 32/A IV Legislatura

I.C.

CONSIGLIO REGIONALE	
PUGLIA	
8 GEN. 1983	
Classe	
col. N.	<u>56</u>

PROPOSTA DI LEGGE

a firma del consigliere regionale dott. Raffaele AUGELLI.

"INTEGRAZIONE LEGGE REGIONALE 17/7/1979, N° 42: "TRATTAMENTO  
ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DIPEN-  
DENTE".

## RELAZIONE

Gli artt. 9, 21 e 23 della L.R. 25/3/1974, n° 18, contemplano la costituzione delle segreterie particolari del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio, nonché di quelle del Presidente della Giunta e degli Assessori.

La costituzione delle segreterie particolari avviene con provvedimento della Giunta regionale, ed i componenti delle stesse scelti dai Presidenti o dagli Assessori tra i dipendenti regionali, sulla base di un rapporto "intuitus fiduciae".

I medesimi, pertanto, proprio per la natura provvisoria della attività, legata all'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, vengono temporaneamente distaccati dalle sedi di abituale servizio ed assegnati alle segreterie particolari.

In diversi casi viene designato segretario particolare, ai sensi dell'art. 9 -2° comma- personale dipendente di Ente pubblico operante nell'ambito regionale, mediante l'istituto del comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.

Il temporaneo distacco fa sorgere il diritto del dipendente di richiedere la liquidazione della indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la temporanea nuova sede di lavoro, in quanto obbligato al rientro nella propria sede abituale di servizio al cessare dell'incarico, come specificato nel 3° comma del richiamato art. 9.

Infatti occorre considerare che il diritto al trattamento di missione trova il suo fondamento, oltre che nella natura della legge n° 291 del 15/4/1961, anche nello Statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957, n° 3.

Detto Statuto contiene il principio fondamentale che giustifica tale trattamento con la necessità di rimborsare il dipendente delle spese sostenute per adempiere ad un incarico conferitogli fuori dalla propria sede di lavoro e di residenza.

L'art. 1 della legge 18/12/1973, n° 836, modificato ed integrato dalla legge 26/7/1978, n° 417, definisce la ordinaria sede di servizio ("...per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio...") ed immediatamente dopo soggiunge ("... il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località..."). Detto articolo chiarisce, quindi, che la verifica dell'abitudine della sede di servizio va fatta in momento precedente all'atto autorizzativo, per cui il luogo di missione diventa abituale sede di servizio solo dopo 240 giorni di servizio, facendo venire meno solo allora il diritto alla indennità di missione.

L'Assessorato regionale agli AA.GG. e Personale, con circolare n° 23 in data 17/11/1983, prot. n° 30/45189/P, ha espresso il proprio punto di vista in merito, asserendo che il comando, anche ove non esplicitato, deve intendersi in missione anche per il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie particolari.

Analogo discorso vale anche per il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie dei Gruppi consiliari.


La Commissione di controllo sugli atti della Regione Puglia, nell'esaminare i provvedimenti di liquidazione delle indennità e rimborsi dovute al personale in parola, non è uniforme nel proprio giudizio.

Infatti, da qualche anno, nel mentre annulla alcuni provvedimenti per eccesso di potere, altri atti analoghi vengono approvati non riscontrando vizi di legittimità (vedi per esempio delibere G.R. n° 2467 del 21/3/1983, esecutiva in data 13/4/1983, n° 6589; n° 5331 dell'11/4/1984, esecutiva in data 10/7/1984, n° 11250).

Proprio questa contraddittorietà dell'Organo di controllo ha spinto a presentare la presente proposta di legge, al fine di regolare una materia assai delicata, non creare disparità di trattamento fra i dipendenti e non turbare la regolare funzionalità delle segreterie particolari e dei Gruppi consiliari.

Bari, li 4 dicembre 1985

(dott. Raffaele Augelli)



PROPOSTA DI LEGGE

INTEGRAZIONE L.R. 17/7/1979, N° 42: "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE REGIONALE."

ARTICOLO 1

Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli artt. 9, 21 e 23 della L.R. 25/3/1974, n° 18, ed alle segreterie dei Gruppi consiliari, è dovuta, a far data dal 1° gennaio 1983, la indennità di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e residenza.

Trascorso tale periodo il personale potrà continuare a prestare la propria attività presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.

ARTICOLO 2

Al segretario particolare dipendente di Ente pubblico operante nell'ambito regionale, è concessa la indennità di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell'incarico.

ARTICOLO 3

La spesa rinveniente dalla presente legge sarà imputata sui capitoli di spesa per il pagamento del personale regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 9.1.86